

notizie di stampa sono esatte — dai rappresentanti dell'unione italiana delle camere penali. Questo è un modo di dialogare? Tutto ciò coincide con una volontà esplicitata in maniera comprensibile sul percorso delle riforme, oppure stiamo soltanto decidendo su un unico punto perché tutta la polemica sul decreto-legge al nostro esame riguarda soltanto i contenuti degli articoli 3-bis e 3-ter? Se parliamo di altro, fingiamo di non essere sulla stessa «lunghezza d'onda» come dicono gli etologi, perché parliamo la lingua dei serpenti con la lingua degli uccelli! Noi dobbiamo invece parlare tutti quanti la stessa lingua e dobbiamo comprendere quali siano le lacerazioni, quale sarebbe l'incoerenza e quale sarebbe il sacrificio che viene imposto nel momento in cui proponiamo l'approvazione di un provvedimento (cosa che io faccio naturalmente in maniera formale). Ribadisco che tutti i miei discorsi non sono mai caratterizzati da toni ultimativi, perché non è nel mio temperamento; quello che però è certo è che noi non ci possiamo permettere il lusso di non far approvare questo decreto. Se ciò poi accadrà, questo sfuggirebbe alle mie possibilità di previsione; è però opportuno sapere chi avrebbe le responsabilità eventuali di una entrata in vigore a regime di quella legge sul giudice unico, che fu votata da noi e da voi pressoché all'unanimità. Sul rinvio di quest'ultima abbiamo tutti convenuto in Commissione — vi risparmio le dichiarazioni che avete fatto, perché tutti possono rileggerle — e il ministro Diliberto (che lodo per la terza ed ultima volta per oggi, perché altrimenti vado in «overdose» di lodi verso di lui) quando ha affermato che non sarebbe stato consentito alla maggioranza di non dare un segnale di irreversibilità rispetto al processo riformatore, ha fatto una promessa che è stata mantenuta.

Sottolineo poi che abbiamo tenuto conto anche del fatto che l'entrata in vigore complessiva avrebbe portato, almeno per il versante penale, più problemi di quanti non ne avrebbe risolti. Su questo argomento siete intervenuti tutti,

affermando chiaramente che era una «cosa buona e giusta». Abbiamo svolto pure alcune audizioni di rappresentanti delle camere penali e si è registrata una forte pressione per la utilizzazione dello spazio cronologico dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio dell'anno 2000 anche per riflettere se vi sarebbero potuti essere spazi modificativi in ordine al tasso di monocraticità. Abbiamo tutti convenuto che si trattava di un decreto indispensabile per l'effetto che sarebbe conseguito all'entrata in vigore della normativa senza il paracadute della legge Carotti che, in qualche modo, modifica. Il Senato sta operando una revisione, vedremo quale sarà il risultato; mi auguro che sarà quello che io e l'onorevole Saraceni auspichiamo. Poi, ci giudicherà la microstoria nel futuro.

Oggi siamo di fronte a queste soluzioni: o lasciamo decadere il decreto oppure lo convertiamo, essendo stato non soltanto condiviso da tutti, ma da tutti invocato.

Il problema era e resta soltanto quello di vedere quali siano le conseguenze in relazione alla norma transitoria.

Intanto, faccio appello agli studiosi del diritto, a coloro che vi si sono dedicati, come me e come tanti altri (io forse con minore risultati della maggior parte di voi), a quelli che hanno cercato di approfondire la materia con impegno e che sanno che il diritto transitorio è sempre una lacerazione rispetto alla norma entrata a regime, per sua definizione.

Se non abbiamo la consapevolezza che la complessiva entrata in vigore di una riforma — soprattutto quando essa ha una dimensione come quella di cui stiamo parlando — porta ad alcune conseguenze inaccettabili, dobbiamo allora arrivare ai massimi principi e dire che se il legislatore ha fatto una scelta è evidente che prima si applica e meglio è e, se l'ha fatta il legislatore, noi l'abbiamo fatta per primi. La incompatibilità, onorevoli colleghi di forza Italia e di alleanza nazionale e altri, l'abbiamo individuata attraverso la redazione di quella serie di norme che sancisce che dal 2 gennaio del 2000 ci sarà una forma di incompatibilità e quindi tutti i provvedimenti satellitari,

quali l'astensione e la riconsiderazione che, in qualche modo, modificano l'esistente.

Quindi, il discorso non può essere riportato semplicemente al paragone immaginifico delle medicine. Certo, se si trattasse di una questione che porta a conseguenze così devastanti avrebbe ragione l'onorevole Saponara, però il problema è quello di vedere se sia indispensabile un traghettamento morbido rispetto all'esistente. Infatti, dobbiamo chiederci cosa accadrebbe se accettassimo astrattamente il principio che il giudice dell'udienza preliminare, per il solo fatto che si inserisce legalmente, non dal punto di vista concreto poiché vi è una previsione di pericolo astratto e non di pericolo concreto (su questo spero tutti convengano) non operi un condizionamento. Noi dobbiamo investigare nella singola soggettività per verificare se tale condizionamento vi sia, ma ciò fa parte del processo e non della riforma dei processi, ed è un discorso che mi interessa molto poco, dal momento che i processi nella loro generalità hanno una nuova previsione che in qualche modo rende sospetta l'attività svolta precedentemente; dobbiamo dunque fare in modo di portare a regime quella incompatibilità. Se così fosse, dal punto di vista astratto, per quale motivo coloro che sono già stati rinviati a giudizio, e che quindi hanno già avuto una udienza preliminare, magari da un giudice che è nelle stesse incompatibilità nelle quali oggi voi dite di non intervenire se non in maniera immediata, dovrebbero subire un processo soltanto perché hanno avuto un decreto che dispone il giudizio da un giudice è talmente sospetto che voi dite che non si può procrastinare nemmeno di un giorno l'entrata in efficacia di una legge che è già in vigore? Anche qui, è bene che si parli con chiarezza: non parliamo di entrata in vigore ma di ingresso in efficacia (l'espressione è dell'università di Bari) di una legge già entrata in vigore. Se il principio è talmente dirompente e come legislatori ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato e che tutte le pronunce processuali sono avvenute in una maniera tanto sospetta da rendere

inquinata e inquinabile la successiva fase, allora è evidente che dovremmo intervenire ancora più robustamente di quanto voi ci chiediate. Mi riferisco anche al passaggio dell'udienza preliminare celebrata oppure no, visto che non c'è nulla di irreversibile in quello che avviene nella fase delle progressioni. Ma vi è di più. Non c'è periodo, almeno del presente secolo — nel precedente non ero nato e quindi non ho avuto possibilità di fare verifiche, se non di tipo storico — nel quale l'entrata in vigore di qualunque tipo di riforma non abbia disciplinato il periodo transitorio in maniera diversa rispetto al periodo a regime. Cito un esempio che è stato forse troppo frettolosamente liquidato nel corso della discussione presso la Commissione giustizia.

Mi dispiace per l'onorevole Marotta che, per la verità, come sua abitudine, è entrato per primo ed è uscito per ultimo: non so se sono un cattivo interprete, ma mi chiedo quanto fosse entusiasta di abbandonare la sua proverbiale, e da noi molto conosciuta, volontà di contribuire in qualche modo. Quindi, assistere per la prima volta all'abbandono della Commissione è stato per me uno spettacolo molto doloroso e triste, proprio perché in precedenza mi sono sempre confrontato positivamente con una componente che a volte non condivideva le mie idee, ma altre volte sì, per cui abbiamo anche portato avanti battaglie comuni: non sempre in materia di giustizia, infatti, vi è stata un'esigenza di schieramento da parte della maggioranza, il che oltre tutto è molto opportuno, perché sarebbe veramente singolare e sbagliato ipotizzare che le riforme, soprattutto in questo settore, avvengano a colpi di maggioranza.

Allora, onorevoli colleghi, è o non è vero che quando è entrato in vigore il codice di procedura penale, il 24 ottobre 1989, l'articolo 241 delle norme di attuazione e transitorie prevedeva esplicitamente che tutti i procedimenti che avessero raggiunto un certo grado di progressione dal punto di vista dell'attività svolta dovessero proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti? Ciò,

del resto, è avvenuto a proposito della competenza del pretore, poiché si è consentito che il pretore giudicasse su alcuni reati anche quando la competenza era invece riservata al tribunale, perché si era consapevoli che, trovandosi già nella fase degli atti preliminari, sarebbe stato illogico applicare un principio che magari era condivisibile, ma che poteva entrare a regime successivamente.

Il codice attualmente vigente (lo chiamiamo nuovo, ma secondo me è vecchio in tutti i sensi, perché ormai ha dieci anni e dopo un periodo di questa durata un codice può anche essere valutato) introduce peraltro modifiche, nemmeno in maniera molto irrilevante, anche a proposito del regime della compatibilità, dell'astensione e della ricusazione: quindi, avevamo una situazione per la quale, se fosse vero quello che voi affermate oggi, si era obbligati, già nel 1989, a « fotografare » la situazione così come era e non vi era alcuna possibilità di non applicare immediatamente le norme sulla compatibilità, sull'astensione e sulla ricusazione che erano state modificate.

Si è osservato in Commissione, come sempre fondatamente da parte dell'onorevole Pecorella, che in quel caso la variazione di struttura del processo era tale per cui era evidente che vi era una situazione complessivamente diversa: non vi era, infatti, un'udienza preliminare e l'incompatibilità tipica di questo microcosmo processuale non poteva non essere in qualche modo modificata, in quanto non si riferiva a niente di simile nel passato. Questo è vero, ma non è meno vero che la compatibilità, l'astensione e la possibilità di ricusazione sono in qualche modo previsti come esperibili anche negli atti preliminari al dibattimento, e comunque anche dopo, se si verificano successivamente le cause di incompatibilità. Ebbene, cosa impediva all'epoca, per procedimenti che avevano già avuto o l'ordinanza o il decreto che dispone il giudizio, a seconda che provenisse dall'istruttoria sommaria o formale, di rendere immediatamente applicabili le norme sull'incompatibilità? Se il legislatore non l'ha previsto, ha lacerato

un principio o ha esercitato in qualche modo una scelta di carattere discrezionale? Questo è, a mio avviso, il nodo riportato nell'arido terreno scientifico.

Veniamo però (spero di avere ancora qualche minuto) alla valutazione di tipo politico. Si è gridato allo scandalo perché uno dei due rami del Parlamento italiano è stato espropriato della possibilità di intervenire proficuamente attraverso una tempistica diversa che consentisse alla Camera di rielaborare il testo del Senato. A parte il fatto che questo, purtroppo, è un portato dei tempi previsti per la conversione dei decreti-legge (anche il decreto ha una sua natura di eccezionalità, che è poi la condizione che lo rende compatibile con il sistema costituzionale), che vi sia stato un attardamento nella discussione al Senato naturalmente può dispiacere, ma non si può addirittura parlare di impossibilità di contribuire, in Commissione e in aula, sul contenuto. Questo, fra l'altro, ripeto, è uno solo, poiché il discorso poteva essere incentrato soltanto su ventidue righe (mi sembra che tante siano) di emendamento. Sarebbe quella un'affermazione metaistituzionale, per cui la scelta che ne consegue non istituzionale è ma politica, ed in quanto tale comunque rispettabile. Tante volte, anche in occasione della finanziaria 1997, è avvenuto, purtroppo, che abbiamo deciso in un'aula mezza vuota, cosa molto spiacevole, ma che rappresenta una scelta politica, come politica è stata la scelta per cui, siccome la discussione in qualche modo non aveva possibilità di arrivare a conseguenze produttive, l'opposizione ha abbandonato la Commissione. Si tratta — lo ribadisco — di una scelta che rispetto, ma che deve essere ascritta alla categoria politica e non a quella istituzionale.

Il problema, tuttavia, dovrebbe essere analizzato anche in sede comparativa con quanto è accaduto per il giusto processo. Stiamo discutendo, infatti, di un segmento di una legge ordinaria che deve essere incasellata e parametrata rispetto ai canali di principio del giusto processo. Come tutti voi, ho visto il testo all'esame della I Commissione ed ho avuto qualche per-

plexità, magari infondata, sulla redazione dello stesso e sull'eccessiva regolamentazione dei principi. Non sono convinto, infatti, che la I Commissione ci consegni quanto di meglio si possa fare, pur condividendo pienamente i principi che sono alla base delle richieste avanzate. Ritengo che mettere un « pezzo » di codice di procedura penale in un principio di ordine costituzionale sia censurabile da parte di tutti coloro che sono raffinati nelle richieste relative al codice di procedura penale, così come comparato e disciplinato per i suoi contenuti dai principi costituzionali.

Ebbene, a fronte di un atteggiamento di astensione da parte delle camere penali, le quali portano avanti una battaglia politica che comprendo ma non condivido — anzi nemmeno comprendo per quanto riguarda la parte del giusto processo — si è parlato della censura sulla tempistica parlamentare. Lo slittamento della discussione ad altra data, infatti, aveva fatto sorgere il sospetto che non vi fosse la volontà di arrivare almeno ad una prima lettura in aula del testo approvato all'unanimità dal Senato. Successivamente sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del relatore e l'opposizione è insorta ritenendo dilatoria tale manovra, non avendo altro obiettivo se non quello di ritardare l'approvazione del testo e di farlo votare in prima lettura alla Camera (seconda lettura rispetto al Senato). Ma non è esattamente quello che poi si cerca di fare a proposito della conversione in legge del decreto-legge? Tuttavia, la premessa, a mio avviso, non è vera perché strumentale e lo dico in senso positivo, per comodità di tesi. Non intendiamo rinunciare ad emendamenti e principi nei quali anche noi crediamo; in questo senso, sono al 50 per cento dell'opinione di Napoleone, che diceva che le Costituzioni devono essere brevi e oscure. A mio avviso, infatti, non devono essere oscure, ma sicuramente brevi: quindi voler disciplinare tutto ciò che riguarda il giudice terzo, il processo e così via è una tautologia, vale a dire una ripetizione di principi che dovrebbero essere già conte-

nuti nel diritto fondamentale di uguaglianza di fronte alla legge e nel diritto al processo, senza ulteriori specificazioni.

In sede di I Commissione ci è stato chiesto, anche come segnale politico, di fare in modo di favorire l'approvazione di un testo conforme, pur non essendovi conseguenze dirompenti che, invece, vi sarebbero nell'episodio del quale stiamo parlando oggi, e noi abbiamo dimostrato senso di responsabilità. Premesso che si tratta di norma costituzionale e la tempistica è naturalmente più lunga e non può essere comparata all'effetto immediato conseguente all'atteggiamento preannunciato in modo chiaro da parte dell'opposizione, cioè l'intenzione di bruciare i tempi per non consentire la conversione in legge del decreto-legge nei tempi previsti — cosa che cercheremo di respingere con tutte le nostre forze parlamentari e gli strumenti che il regolamento ci mette a disposizione —, chiedo ai colleghi dell'opposizione dove sia l'indispensabilità di modificare un principio che astrattamente può essere condivisibile o meno, ma che sicuramente non ha niente a che vedere con la presunta incostituzionalità. Non è nemmeno legittimo parlare di incostituzionalità di una norma transitoria che non solo si inserisce nel principio dell'immediata applicazione delle norme processuali, ma, proprio in quanto lacerazione dello stesso, deve essere codificata esclusivamente nella parte della transitorietà. Non do nomi e cognomi ai processi, perché non è mia abitudine, ma parlo sempre per categorie generali, per assetto mentale e per convinzione politica. Il monitoraggio fatto dal Ministero nasceva dal primo emendamento, se non ricordo male, presentato dal senatore Calvi, che conteneva — è bene che anche questo risulti agli atti parlamentari — una lacerazione di principio ben più grave di quella che oggi lamentate. Infatti, esso prevedeva il congelamento della prescrizione e quello dei termini per la custodia cautelare.

Non so se qualcuno è in grado di sostenere che è meno grave...

PRESIDENTE. Onorevole Carotti, deve concludere.

PIETRO CAROTTI. ...in un paese nel quale la prescrizione viene lamentata come biblica e la custodia cautelare è la più lunga di tutta l'Europa...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Carotti.

È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, con il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, è stato disposto il rinvio al 2 gennaio 2000 dell'entrata in vigore della legge sul giudice unico, relativamente alla parte penale.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato approvato, con modificazioni, dal Senato il 6 luglio scorso. Come si può subito osservare, al Senato il provvedimento è rimasto per circa un mese e mezzo, poi è stato trasmesso alla Camera e la Commissione giustizia ha potuto occuparsene soltanto martedì 13 luglio.

Si tratta di un problema che intendo sollevare dinanzi al Presidente della Camera e che ha una grande importanza, perché non è possibile che ogni volta la Camera sia costretta a legiferare sotto l'incalzare di particolari esigenze in tempi estremamente ristretti.

Signor Presidente Violante, vorrei pregarla, in relazione al rilievo che sto facendo circa l'iter del provvedimento in discussione, di valutare se non sia il caso, ovviamente in accordo con il Presidente del Senato, di stabilire una norma...

PRESIDENTE. Onorevole Marino, mi ha chiamato il Presidente del Senato pochi minuti fa, dicendomi che il rinvio e la lunghezza dei termini sono stati determinati dal fatto che senatori di forza Italia hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento (*Commenti del deputato Vito*).

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, non credo che i senatori di forza Italia abbiano chiesto un rinvio per un mese e mezzo: avranno chiesto il rinvio di qualche giorno per un migliore esame, ma ritengo che un mese e mezzo sia un po' troppo.

La preghiera che le rivolgo, ovviamente nei limiti delle possibilità di accoglierla, riguarda l'opportunità di un migliore coordinamento tra i due rami del Parlamento per evitare che una legge — in questo caso un disegno di legge di conversione di un decreto-legge — possa rimanere all'esame di un ramo del Parlamento per un certo tempo e poi l'altro ramo del Parlamento si trovi in difficoltà straordinaria, come sta accadendo in questa occasione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in data 13 luglio la Commissione giustizia ha cominciato ad occuparsi del disegno di legge e in una sola giornata si è conclusa la discussione generale. L'opposizione aveva chiesto qualche giorno di tempo per riflettere e per esaminare il provvedimento, ma ciò non è stato possibile, perché incalzava l'urgenza e bisognava concludere l'esame entro la giornata di martedì.

Signor ministro, malgrado tutto, abbiamo dimostrato la nostra disponibilità, discutendo nella mattinata e poi tornando a discutere la sera, al termine dei lavori dell'Assemblea.

Venne fissato il termine per gli emendamenti alle ore 13 del giorno 14 — l'indomani — per avere il tempo necessario. Anche in questo caso, signor ministro, ci si poteva risparmiare di dire certe cose, sapendo che mai gli emendamenti sarebbero stati, non dico approvati, ma discussi dalla maggioranza!

Il giorno successivo si è iniziato l'esame degli emendamenti: noi abbiamo presentato i nostri, in base a quelli che ritenevamo gli indispensabili correttivi al provvedimento che ci era stato proposto. A questo punto il discorso è diventato strano perché quanto sto per raccontare deve suscitare in noi profonde riflessioni: noi non siamo per le finte discussioni, nel

senso che o si fa un dialogo aperto per cui ciascuna parte è disposta a modificare la propria opinione ovvero è inutile discutere. Quando la discussione inizia con un « prendere o lasciare », perché perdere tempo a discutere? Questo è quanto è avvenuto in Commissione giustizia. Malgrado tutto, abbiamo illustrato i nostri emendamenti sperando sempre in un ravvedimento della maggioranza. È stato inutile. Mi dispiace che il collega che sto per citare in questo momento sia assente, ma vorrei fare riferimento a quanto ha affermato l'onorevole Saraceni nel corso della discussione. L'onorevole Saraceni, relatore di importanti provvedimenti, uomo dal palato piuttosto fine per quanto riguarda il diritto, si è espresso in questo modo: « L'onorevole Saraceni ritiene che — leggo dal resoconto della seduta — occorra garantire in primo luogo la conversione del decreto-legge in esame in quanto altrimenti l'efficacia delle norme in materia penale del decreto legislativo istitutivo del giudice unico sarebbe efficace già dal 2 giugno, nonostante » — ecco il distinguo molto importante, che avrebbe però dovuto comportare una diversa coerenza da parte dell'amico e collega Saraceni — « non sia stata ancora approvata la connessa riforma nel senso garantista del rito monocratico. Ritiene comunque » — ecco l'aspetto più importante — « che il decreto-legge in esame debba essere modificato sopprimendo » — è un uomo della sua maggioranza, signor ministro, che afferma queste cose — « la disposizione transitoria sull'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice per le udienze preliminari e prevedendo una disposizione diretta a salvare gli atti processuali già compiuti ».

Come potete affermare che noi, nel voler modificare questo decreto-legge, vogliamo perseguire interessi personali, come ancora oggi abbiamo sentito echeggiare in quest'aula, proprio quando uno dei vostri autorevoli esponenti della maggioranza fa affermazioni come quelle che ho citato? Tra l'altro, il collega suggerisce anche un rimedio, che però non è stato raccolto: « Ritiene che, qualora l'opposi-

zione non tenga un atteggiamento ostruzionistico » — è importante notare che il vero problema rappresentato da questo provvedimento è, fra gli altri, quello creato dall'articolo 3-bis — « sia possibile modificare il testo e trasmetterlo al Senato ed approvarlo definitivamente entro il termine di scadenza della conversione ».

La proposta Saraceni, signor ministro, è caduta nel vuoto, nessuno l'ha raccolta, nessun rappresentante della maggioranza in Commissione ha fatto capire che vi era almeno la possibilità di discutere su questo aspetto del problema. Noi, però, con grande pazienza e senso di responsabilità abbiamo continuato ad essere presenti, abbiamo illustrato i nostri emendamenti che abbiamo visto cadere uno dopo l'altro. Per di più vi era chi ci dava ragione nel merito perché effettivamente giudicava validi gli emendamenti che però non sono stati approvati per evitare ulteriori problemi.

Questo è il clima che si è creato in Commissione giustizia. Si invocavano, poi, esigenze organizzative e strutturali. Ministro Diliberto, quale esigenza organizzativa o strutturale vi può consentire la violazione di principi di rango costituzionale quali l'imparzialità e la parità dei cittadini di fronte alla legge? Solo a parole volete il rispetto di tali principi! Il comportamento che avete adottato — e che state adottando anche stamani — dimostra come per voi il rispetto di principi di rango costituzionale rappresenti qualcosa su cui si può tranquillamente, in determinati momenti, soprassedere. È questo che intendiamo ribadire con l'attuale discussione in aula; anche qui ci troviamo dinanzi ad una blindatura assoluta: la stessa che vi è stata in Commissione giustizia. Quanto siamo stati pazienti — tutti indistintamente — quando abbiamo cercato, comunque, di convincervi ad accettare, per lo meno, alcune proposte emendative! Non è stato possibile. Allora, abbiamo preso una decisione, certamente grave e importante: la nostra presenza in Commissione era inutile. A che cosa sarebbe servita? A cercare di legittimare un confronto democratico che

in realtà non esisteva! Democrazia, infatti, significa dialogo; dialogo, invece, non vi è stato: vi è stato un diktat, secondo cui dovevamo approvare il disegno di legge di conversione senza discutere. A questo diktat non abbiamo inteso assolutamente obbedire. A questo punto, abbiamo preferito allontanarci dalla Commissione, sebbene con dispiacere; la nostra presenza lì, in quelle condizioni, non avrebbe avuto alcun significato.

Inoltre, quel che è avvenuto al Senato è davvero incredibile e sconcertante. Da quanto abbiamo appreso, il Governo ha dapprima preparato una bozza di decreto-legge; poi, prima di licenziare tale bozza, ha cambiato opinione e si è presentato al Senato con una norma — consistente nel non rendere applicabile da subito l'incompatibilità tra GIP e GUP — che ha suscitato l'indignazione anche di esponenti della maggioranza; ciò è stato rilevato anche dall'amico, onorevole Saponara, il quale ha presentato un emendamento di grande importanza che, con i correttivi in esso contenuti, avrebbe evitato qualsiasi complicazione per i processi in corso; in quel modo si sarebbe salvata la prescrizione e gli effetti di alcuni atti. In Commissione è stata fatta un'obiezione, che oggi ho sentito ripetere, relativa al problema della sospensione dei termini di custodia cautelare che, tutto sommato, si sarebbe rivolto a danno degli imputati. È stato presentato, allora, un emendamento a firma dell'onorevole Pecorella e sottoscritto da altri colleghi di forza Italia, con il quale si è apportato un correttivo, incompatibilità non più di ufficio, ma ad istanza di parte, per cui la parte assumeva la responsabilità di quelle che avrebbero potuto essere le conseguenze del suo atteggiamento. Ma è stato tutto assolutamente inutile. Non si poteva modificare nulla. Bisognava andare avanti così come la maggioranza aveva stabilito.

Eppure, in Senato, si era raggiunto l'accordo unanime per approvare l'emendamento Calvi. Tutti erano d'accordo, perché esso era così ben articolato che, conseguentemente, venivano allontanati i pericoli prospettati dal Governo. Tuttavia,

vi è stato poi un improvviso cambiamento. Al riguardo, il ministro ha detto e non ha detto. Tuttavia, l'onorevole Saponara ha detto quello che il ministro avrebbe dovuto dire, facendo nomi e cognomi. Caro ministro Diliberto, quando si parla di pressioni o di sollecitazioni di ambienti esterni, bisogna avere il coraggio di indicare chiaramente quali sono questi ambienti esterni, di fare nome e cognome! Lei questo non lo ha fatto! Forse vuole essere coraggioso soltanto con i deboli e debole con i potenti. Lo stesso dottor Castelli è stato criticato, allora, persino dal presidente dell'associazione dei magistrati il quale disse: «L'opinione di Castelli è un'opinione personale». Così egli ebbe ad affermare. Poi le cose cambiarono. La maggioranza ha cercato di ricompattarsi, mandando avanti quell'emendamento che stabilisce che l'incompatibilità non vale per i procedimenti in corso.

Il pretesto miserello qual è stato? Il famoso monitoraggio. Qui mi pare che ci troviamo in una fase davvero strana, incredibile: prima si parlò di 1.600 processi, poi si scese a 500, dopo di che l'onorevole Saraceni nel corso del suo intervento in Commissione — i colleghi commissari lo ricorderanno — ha rilevato che non si trattava né di 1.600 né di 500, ma che secondo i suoi calcoli e le sue informazioni si poteva trattare al massimo di una cinquantina di processi. Questo è stato detto in Commissione! Allora, la verità qual è? Nemmeno oggi il ministro ha voluto o potuto dircelo. La verità, a mio avviso, è che questa norma è stata introdotta perché voi, sì, perseguite il fine di colpire personalmente esponenti dell'opposizione. Peraltro, si tratta di un atteggiamento persecutorio risibile, perché non vedo che cosa ci sia di straordinario, in un qualsiasi processo, che coinvolga qualsiasi cittadino, importante o no, se ci si trova di fronte ad un giudice per le indagini preliminari che ha comunque avuto conoscenza degli atti processuali: non ci vuole niente a sostituirlo, specie in una grande procura come quella di Milano. Basta cambiare giudice ed il processo va subito avanti, senza perdere

tempo: ma no, bisogna agire in un certo modo e continuare lungo la strada che era stata tracciata per cercare di raggiungere comunque determinati obiettivi! Voi state legiferando non per la generalità, ma *ad personam*, questa è la verità, e ciò è assurdo ed aberrante!

Ora, onorevoli colleghi, a me pare che il nostro comportamento sia stato e sia correttissimo. Dicevo all'inizio che sono due gli articoli i quali suscitano le maggiori perplessità, ma soprattutto uno, ossia l'articolo 3-*bis*, che è chiaramente incostituzionale. Quando lei, ministro Diliberto, parla di perseguimento di fini personali dimentica ciò che ha detto l'altro ieri il Presidente della Corte costituzionale Granata. Perché ha ignorato l'ammonimento del Presidente della Corte costituzionale, che è *super partes*? Egli ha chiaramente detto che la Corte di cassazione ha sancito ripetutamente l'applicabilità di norme di questo tipo (incompatibilità anche in procedimenti in corso) ed ha anche profilato l'eventuale incostituzionalità della disposizione come quella in questione. Ciò, però, non fa comodo al Governo, per cui ci si sbarazza rapidamente dell'ammonimento del Presidente della Corte costituzionale Granata. Questo articolo 3-*bis* costituisce una chiara violazione dei principi di imparzialità e sancisce una disparità di trattamento tra i cittadini, limitando il raggio d'azione del provvedimento ad alcuni ed evitando di estenderlo ad altri. Evidentemente, tutto ciò da noi non può essere accettato in alcun modo. Voi siete affetti da un certo strabismo quando si tratta di esaminare i problemi della giustizia: forse mettersi nelle mani di un buon oculista non sarebbe male, per correggere questo difetto e far sì che possiate vedere i problemi della giustizia in ben altro modo.

Vi è poi l'articolo 3-*ter*, con il quale si riducono i casi di incompatibilità, elencandoli per di più in maniera tassativa. Sono previsti soltanto quattro casi di incompatibilità, che vengono indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, appunto, dell'articolo 3-*ter*, dimenticando tutti gli altri casi. Perché avete voluto limitare ancora i casi

di incompatibilità? Spiegateci la logica di questo articolo! Eppure vi è stato ricordato in Commissione, anche dall'onorevole Pecorella, come vi siano tanti altri casi di incompatibilità. Io ne voglio indicare soltanto alcuni, ma ce ne sono tanti altri e negli emendamenti dell'onorevole Pecorella essi sono elencati uno per uno; voi però siete rimasti sordi, non avete voluto sentire, non avete voluto capire.

Vi è, per esempio, l'incompatibilità di cui all'articolo 70 del codice di procedura penale, concernente gli accertamenti sulla capacità dell'imputato; quella di cui all'articolo 312 del codice di procedura penale, relativa all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza; quella di cui all'articolo 392 del medesimo codice relativa all'incidente probatorio; quella di cui all'articolo 406, sempre del codice di procedura penale, concernente la proroga dei termini; quella di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale, che riguarda i casi di revoca di una sentenza di non luogo a procedere. Potrei citare molti altri esempi di incompatibilità esclusi dall'articolo 3-*ter* del provvedimento al nostro esame. Mi chiedo come abbiate potuto ignorare questi casi. La vostra incompatibilità è stata costruita a vostro uso e consumo, in base ai vostri criteri e senza aver svolto una seria riflessione per definire l'incompatibilità in tutti i casi in cui il GIP sia comunque venuto a conoscenza degli atti processuali.

Vi siete rifiutati di approvare questi emendamenti. Del resto, quel che è avvenuto in aula quando si è trattato di esaminare le pregiudiziali di costituzionalità è sintomatico. Con una disinvoltura degna di miglior causa, avete superato tutto, avete ignorato tutto e siete andati avanti incuranti dei rilievi sacrosanti che venivano sollevati dall'opposizione.

Il ministro Diliberto, onorevoli colleghi, che in questo momento è assente — mi dispiace molto, ma sono sicuro che l'onorevole Li Calzi, che ha sempre seguito l'esame del provvedimento, ne terrà conto —, ...

FILIPPO MANCUSO. Dobbiamo essere contenti: è stata eletta con noi!

GIOVANNI MARINO. ...ha detto addirittura — udite, colleghi! — « che il garantismo è un patrimonio del centro-sinistra e che è o per tutti o per nessuno ». Bravo! Allora, signor ministro Diliberto, visto che lei è tanto esperto, mi faccia la cortesia di volerci spiegare cosa è accaduto alla Camera e al Senato quando sono stati discussi due provvedimenti perfettamente identici tra loro: mi riferisco alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nei confronti dell'onorevole Dell'Utri e a quella di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore Firrarello.

In quest'aula alcuni di voi hanno alzato il tono dicendo che, con la votazione a cui si accingeva la Camera, doveva essere sancita la parità fra tutti i cittadini, senza privilegio alcuno e che le prerogative parlamentari non contavano; il fatto che quelle intercettazioni telefoniche fossero state raccolte in maniera certamente anomala non significava niente: bisognava autorizzare la loro utilizzazione in omaggio a determinati principi. Ma quali principi? Mentre un esponente della maggioranza in quest'aula tuonava, con voce alta e forte, per l'affermazione di tali principi, al Senato — a due passi, cioè, dalla Camera dei deputati — altri esponenti della maggioranza sostenevano esattamente il contrario. Così, è accaduto che nel caso dell'onorevole Dell'Utri l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche è stata autorizzata, mentre, per quanto riguarda il senatore Firrarello, la medesima utilizzazione non è stata concessa. Eppure, onorevole ministro, il principio era lo stesso: lei ha detto che il patrimonio del garantismo proprio della sinistra deve valere per tutti. Lo dimostri! Per quale motivo questo principio è stato applicato per Firrarello e non anche per Dell'Utri?

La verità, lei lo sa bene, è che vi è una piccola differenza, in base al vostro modo di interpretare la giustizia: l'onorevole Dell'Utri è un deputato dell'opposizione, mentre il senatore Firrarello fa parte della maggioranza. Pertanto, ognuno vota secondo il proprio tornaconto, questa è la

verità: questo è il modo in cui voi intendete la giustizia. Il Polo, invece, ha dimostrato grande coerenza non votando, quando si è trattato dell'onorevole Dell'Utri, per autorizzare l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, e votando allo stesso modo al Senato, nel caso di un senatore della maggioranza, perché per noi i principi valgono per tutti e non solo per alcune persone. Quindi, prima di parlare di garantismo, per cortesia, fate un corso accelerato di scuola serale per chiarirvi le idee (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

Forse, però, gli insuccessi elettorali, onorevoli colleghi della maggioranza e signori del Governo, vi stanno rendendo particolarmente nervosi. Vedete, sono tanti gli « infortuni »: le elezioni europee, ciò che è accaduto a Bologna! Questi sono dei campanelli d'allarme.

L'ultimo « rintocco funebre » viene da Padova e risale ad alcuni giorni fa. Ho l'impressione che la vostra « agonia » politica sia inarrestabile. Alla prossima spallata elettorale uscirete da Palazzo Chigi (questo è, almeno, l'auspicio di buona parte del popolo italiano), e non sarete più in condizioni di nuocere.

Quanto poi all'ammonimento minaccioso del ministro Diliberto, il quale ha concluso dicendo: « siamo uomini di pace » (ma io non gli ho visto in mano il ramoscello di ulivo!) « ma sappiamo fare la guerra », le rispondo: signor ministro, anche noi siamo per la pace ma anche noi sappiamo fare la guerra, soprattutto quando la si fa contro i prepotenti, così come voi avete dimostrato di essere anche in questa circostanza (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

LUIGI SARACENI. Viva l'Italia!

PRESIDENTE. Colleghi, vi comunico che è presente in tribuna una rappresentanza della SADC, alleanza dei paesi dell'Africa australe. La delegazione è guidata dal presidente Tjijtendero della Namibia; vi sono poi rappresentanti del

Parlamento dell'Angola, del Lesotho e dello Zambia. A tutti va il nostro saluto (*Generali applausi, cui si associano i membri del Governo*).

È iscritta a parlare l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Credo che facciamo troppe leggi e non vi è dubbio — tale è almeno la mia convinzione — che siano le leggi a generare delle grandi ingiustizie. Ogni volta che facciamo una legge per qualcuno o con riferimento a un certo argomento, inevitabilmente creiamo una situazione di disagio per altri che probabilmente si trovano in condizioni di minore gravità rispetto a quelle in ordine alle quali intendiamo legiferare.

Non è certo la prima volta che andiamo a creare queste gravi situazioni di disparità. Si pensi, ad esempio, all'ampia legislazione dell'emergenza, che ha determinato delle gravissime disparità di trattamento ogni volta che ha affrontato un soggetto in maniera diversa rispetto ad un altro; si pensi alla stessa legislazione antimafia che è tuttora in vigore; si pensi alla sospensione del « trattamento » dei diritti del detenuto, che è molto incisiva su ciò che rimane della libertà personale. Non possiamo quindi dire, lo ripeto, che sia la prima volta che ci troviamo — ahimè! — a decidere di compiere una differenziazione, perché in molti casi sono state di diritto sostanziale, con un aggravamento delle condizioni di detenzione o addirittura un aumento della pena, finendo con l'aumentare la disparità di trattamento dei cittadini.

Credo, quindi, che questa sia una delle conseguenze che scontiamo del nostro modo di legiferare, che talvolta è dissenato. Si pensi, ad esempio, all'istituzione del giudice unico. Si tratta sicuramente di un provvedimento importante. Ho visto che al Senato esso è stato rimesso completamente in discussione, nonostante fosse stato approvato all'unanimità. Probabilmente su di esso c'era bisogno di una maggiore riflessione. A Costituzione vigente, infatti, l'istituzione del giudice unico rappresenta obiettivamente un serio

problema per le garanzie del cittadino, ed anche un problema di efficienza del sistema giustizia, ma tant'è! L'istituzione del giudice unico è stata approvata all'unanimità e non mi pare che nessuno se ne sia preoccupato. Ricordo che in Commissione, quando se ne discusse, molti si preoccuparono dei cosiddetti « perdenti posto » piuttosto che degli effetti che avrebbe poi generato la legge.

Oggi ci troviamo inevitabilmente a decidere, diciamo così, l'entrata in vigore di questa istituzione, che era già stata approvata all'unanimità dalla Camera e dal Senato. Naturalmente l'entrata in vigore — come era facilmente prevedibile — anche per i tempi troppo brevi che si proponeva, non poteva che creare un'ulteriore grave disfunzione del sistema giustizia. Infatti, ciò si è verificato e oggi affrontiamo il problema del decreto-legge che proroga i termini dell'entrata in vigore della normativa nel settore penale — e temo che anche questi termini siano ancora troppo brevi per i problemi organizzativi che pongono — e, comunque, di rinvio dell'entrata in vigore della legge delegata sull'istituzione del giudice unico.

Era inevitabile che vi fossero le proroghe, anzi, è un fatto oggettivo che nessuno ci ha pensato in tempo, né la Camera, né il Senato. È inevitabile che, quando non si prevede in tempo ciò che poi la legge provoca in concreto e non in astratto, si dà luogo ad un regime transitorio che necessariamente crea disparità di trattamento, e non soltanto nei confronti di cittadini che si trovano nella situazione prevista dall'articolo 3-bis, perché in alcune situazioni vi è ancora il giudice collegiale, in altre il giudice monocratico; in altre si fa l'appello al tribunale, in altre ancora alla corte d'appello. Si evidenziano, comunque, situazioni da regime transitorio che creano condizioni di incertezza e di diversità di trattamento in tutte le disposizioni di questo decreto legislativo e non solo dell'articolo 3-bis. Si tratta di situazioni sicuramente meno incisive e importanti, ma che creano ugualmente disparità di trattamento, tuttavia mi pare che nessuno se ne sia

preoccupato più di tanto. Il problema fondamentale rimane, quindi, quello dell'articolo 3-bis.

Vorrei ricordare che nel codice di procedura penale non è prevista alcuna incompatibilità tra il GIP e il GUP. La Corte costituzionale, che più volte si è pronunciata sul criterio dell'incompatibilità dell'articolo 34, ha stabilito le incompatibilità tra chi esprime il giudizio ultimo dell'udienza preliminare e tutti coloro che lo esprimono nell'ambito del giudizio dibattimentale; in ugual modo ha stabilito l'incompatibilità tra chi ha partecipato al tribunale della libertà e chi partecipa, e non può partecipare, al dibattimento. La Corte costituzionale non ha mai ritenuto incostituzionale la presenza del GIP come GUP. Quindi, nel nostro codice asseverato anche dalla Corte costituzionale, non è mai esistita incompatibilità tra il GIP e il GUP. Queste considerazioni non generano maggiore tranquillità o serenità, ma rappresentano sicuramente un dato di fatto.

Obiettivamente, mi ha un po' stupito il Presidente della Corte costituzionale che, a mio avviso improvidamente, ha dichiarato solo oggi l'incostituzionalità, non avendolo fatto in passato, quando con ogni probabilità questo problema sarebbe stato risolto, se fosse stata già rilevata un'incompatibilità tra chi esprime, nel corso delle indagini preliminari, un giudizio certamente non definitivo, ma che riguarda il merito delle indagini asseverandole e confortandole, e colui che lo esprime, invece, alla fine.

La Corte costituzionale non ha mai considerato incompatibile la funzione del GIP, o meglio del GUP, perché è una funzione « diminuita » nel nostro codice di procedura penale. Era questo che avremmo dovuto decidere nell'ambito del provvedimento sul giudice monocratico. In sostanza, il GUP non fa un giudizio, ma rileva solamente se, allo stato degli atti, vi sia una constatazione di assoluta estraneità, di assoluta innocenza del soggetto. È evidente che, anche se vi è stata una cancellazione, resta comunque tale: deve comunque rilevare l'estraneità. Sappiamo

che nessun GIP e nessun GUP ha mai escluso il rinvio a giudizio al di fuori di casi assolutamente eccezionali.

Ciò anche se non aveva assolutamente partecipato alle indagini preliminari, anche se era arrivato al momento e non vi era stato nelle indagini preliminari alcun atto decisivo od incisivo. Noi, infatti, abbiamo rovesciato il principio del processo accusatorio, per cui non è il pubblico ministero a valutare se vi siano gli elementi per sostenere l'accusa nel processo, ma è il giudice predibattimentale che decide se sussistano o meno gli elementi per farlo. Il problema è derivato tutto da qui.

Dunque, poiché era un giudice « superficiale » che doveva decidere superficialmente non vi era alcun problema di incompatibilità, secondo la Corte costituzionale, tra il GIP ed il GUP. Noi, quindi, avremmo dovuto proporci un altro tipo di lavoro (che non è l'oggetto del decreto-legge, né è questa la sede per affrontarlo), ossia istituire un giudice predibattimentale che eserciti questo compito secondo i principi del processo accusatorio, indipendentemente dal fatto se abbia partecipato — naturalmente meglio se non lo ha fatto — alle indagini preliminari.

Ci troviamo quindi comunque ancora in uno stato di *deminutio* del GUP. Colleghi, quando un GUP non ha partecipato ad alcunché — in quanto il nostro processo accusatorio è assolutamente scritto e non orale — e si trova di fronte a quintali di carte, pensate davvero che la constatazione dell'assoluta estraneità dell'imputato possa essere fatta? Non lo fa nessuno, si chiami GIP o GUP; la differenza sostanziale non esiste e non può esistere, secondo la normativa vigente e secondo la malintesa utilizzazione del sistema accusatorio, che è tale e quale al processo inquisitorio. Vedete infatti la collateralità tra il giudice istruttore che rinviava sempre tutti a giudizio, perché era poi il tribunale a stabilire se fossero estranei o meno, innocenti o meno, ed il GUP, il quale non abbia mai partecipato ad alcun atto di indagine, che rinvia tutti a giudizio perché il nostro codice lo ha riportato ad

una funzione da processo inquisitorio, una funzione, quindi, assolutamente formale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI (ore 12,35)

TIZIANA PARENTI. È per questo motivo, quindi, che la Corte costituzionale non ha mai ritenuto esistente l'incompatibilità del soggetto, mentre ha ritenuto sussistere dopo che egli si fosse espresso in ordine a tutte le altre situazioni di giudizio. Credo che questo sia un rilievo che non si può non avanzare.

Il decreto-legge in esame ha il merito, quantomeno, di aver cominciato a porre il problema, sia pure in modo certamente non esaustivo e benché i casi di incompatibilità siano molto più numerosi. Peraltro, è in corso di approvazione presso il Senato — deve nuovamente tornare alla Camera — una proposta di legge che contempla tutti i casi di incompatibilità. A mio avviso, però, tale previsione non sarà sufficiente, se non daremo al giudice predibattimentale — quindi, neanche più dell'udienza preliminare ma predibattimentale — una potestà piena di vagliare se effettivamente nel caso di specie l'accusa possa essere sostenuta utilmente oppure no.

Comunque, aver inciso quantomeno su un problema di incompatibilità per tranquillizzare — nei limiti di cui ho detto — il cittadino sul fatto che il GIP, il quale ha partecipato in qualche modo agli atti di indagine, sia estraneo (sia pure in un numero limitato di casi di incompatibilità), è un principio sicuramente importante e lo diventa ancora di più nel momento in cui il giudice monocratico sarà colui che potrà decidere, per un periodo fino a vent'anni, della libertà dei cittadini. Mi sembra che questo non sia poco.

Si è trattato, come ho detto, di un atto di buona volontà, benché — lo ripeto — non esaustivo, che a mio avviso in questa riforma per tappe (noi infatti facciamo le riforme per tappe, ognuna delle quali si contraddice con un'altra o crea disparità di trattamento) è molto importante per la

collettività, al di là di qualsiasi caso particolare che non mi interessa. L'articolo 3-ter è un principio che sicuramente già apre ad una più ampia discussione sulla funzione del giudice predibattimentale e sulla incompatibilità che, allora, è effettivamente necessario stabilire e che è sicuramente un passo avanti di indubbia portata.

Se, come si dice, è importante il principio dell'imparzialità del giudice che deve presiedere l'udienza preliminare — così continuerà a chiamarsi non essendo stata presa in considerazione l'altra ipotesi del giudice predibattimentale —, perché, come dovrebbe, esso non viene applicato a tutti i cittadini e perché questo aspetto presenterebbe un profilo di incostituzionalità?

Al di là della incostituzionalità, per una ragione di opportunità politica tutti i cittadini dovrebbero essere soggetti al regime procedurale previsto dalla legge nel momento in cui la stessa entra in vigore; come si diceva, dovrebbe applicarsi il principio *tempus regit actum*. Nel corso della lunga discussione che si fece in occasione dell'elaborazione dell'articolo 513, vennero fuori le concezioni più disparate anche da parte di personaggi molto illuminati, tra cui alcuni ex appartenenti alla Corte costituzionale, che dissero tutto e il contrario di tutto. Ci si meravigliò, poi, che la Corte di cassazione, in mancanza della norma transitoria, giustamente applicò il principio *tempus regit actum*.

È possibile una deroga *in toto* a tale principio, abbia o meno profili di incostituzionalità? L'articolo 14 delle preleggi ammette una deroga, prevedendo che le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali previste da altre leggi possono essere approvate non oltre i casi e i tempi stabiliti dalla legge. Pertanto, è previsto il principio generale del *tempus regit actum*, ma anche quello dell'eccezione alla regola generale, non oltre i tempi stabiliti.

Ciò dovrebbe contrastare, se non fosse previsto dalla legge, con l'articolo 25 della Costituzione, che stabilisce il principio del

giudice naturale precostituito; non ci troviamo in questa ipotesi perché il giudice naturale precostituito per legge esiste, anche se su due binari diversi: quelli che non hanno in corso un'udienza preliminare avranno un GUP che non ha partecipato agli atti di indagine, mentre quelli che hanno in corso tale udienza avranno ancora un GUP che ha partecipato agli atti di indagine. In ogni caso, si tratta di un giudice precostituito per legge, perché così è previsto da una legge eccezionale che fa eccezione ad una regola generale, il che è consentito dall'articolo 14 delle preleggi.

Un altro profilo di rilevanza costituzionale attiene all'articolo 3 della Costituzione, che impone la non disparità di trattamento dei soggetti di fronte alla legge e quella in discussione è, certamente, l'eccezione più seria in assoluto perché potrebbe aversi — sicuramente si avrà — un caso in cui a giudicare sarà chi ha partecipato alle indagini e un altro in cui a non giudicare sarà chi non ha partecipato alle indagini stesse. Naturalmente, non si tratta di una scelta costituzionale perché se il ministro non avesse inserito nel nostro codice di procedura penale questi casi di incompatibilità, essi non vi sarebbero mai stati e la Corte costituzionale avrebbe continuato a negare l'esistenza della incompatibilità medesima.

Non si tratta di un caso di costituzionalità o meno: obiettivamente non è su questo che si verte. Sono arrivata a tale conclusione — lo diceva l'onorevole Carotti prima di interrompere il suo discorso per esaurimento del tempo — di fronte agli emendamenti che sono stati proposti. Infatti, alcuni di questi prevedono il congelamento dei termini di custodia cautelare, in attesa che si sostituisca il GIP al GUP e viceversa, ed altri dispongono la sospensione di termini prescrizionali; insisto, però, sulla custodia cautelare, perché nel nostro paese vi sono casi di custodia cautelare di durata eterna. Non dobbiamo guardare, infatti, soltanto ad una città o ad alcuni tipi di reati, ma a tutti i reati, per i quali la custodia cautelare può

arrivare fino a sei o, addirittura, ad otto anni; si tratta di limiti cautelari infiniti. Se aggiungiamo, poi, che vi sono cittadini italiani che si sono visti — per loro sfortuna e talvolta per loro « merito » — sospendere la custodia cautelare, non si può dire che vi è un problema di disparità di trattamento. È infatti evidente che porre un principio del genere, vorrebbe dire davvero costruire una « tomba » su un minimo di civiltà giuridica.

Riguardo agli emendamenti presentati, vorrei ricordare che l'onorevole Pecorella ha inserito nel testo le seguenti parole: « A richiesta dell'imputato ». È evidente però che « a richiesta dell'imputato » non si possa scegliere il giudice, se mantenere quello o farne un altro; non è ammissibile il principio della scelta del giudice perché in tal modo si violerebbero davvero i contenuti dell'articolo 25 della Costituzione e perché non si può dare al soggetto la responsabilità di decidere se stare in carcere o scegliersi un altro giudice.

Il problema da risolvere non è quello posto in tali emendamenti. Non so quale sia e non mi interessa saperlo; a me interessa, invece, il seguente problema: è stata certamente una scelta politica ingrata quella di inserire nel testo del decreto-legge — è stata comunque una scelta politica coraggiosa, perché non era assolutamente indispensabile — queste ulteriori garanzie che sono non esaustive, ma sicuramente importanti. Ribadisco che non era necessario inserirle nel testo, perché sarebbe bastata semplicemente una proroga e non sarebbe accaduto alcunché di tutto ciò che si sta verificando! Dopo di che, si sarebbe potuto provvedere con un disegno di legge anche se, purtroppo, con tempi sicuramente più lunghi. Allora, noi abbiamo in tempi brevi maggiori garanzie per tutti i cittadini, presenti e futuri, e, nell'arco di sei mesi, si « ricopre » questo problema per tutti, perché è un sacrificio solamente di sei mesi!

Alla fine questa diventerà certamente una scelta politica, in mancanza di una violazione di norme costituzionali; diventa la scelta politica se ci interessino davvero

le garanzie oppure no! Credo che per coloro ai quali stanno davvero a cuore le garanzie questi siano i problemi.

Ribadisco che si sarebbe potuto tranquillamente non inserire il testo dell'articolo 3-ter in questo provvedimento e quindi non creare alcun tipo di problema; in tal modo tutto sarebbe continuato nella stessa maniera senza alcuna incompatibilità, perché la Corte costituzionale l'ha sempre esclusa. Ed ora — quanto meno — noi abbiamo questa possibilità per tutti i cittadini e per quelli che sono soggetti e continueranno ad esserlo, rispetto ai quali resta certamente un problema di inopportunità. Mi auguro che tutti gli uffici giudiziari provvederanno alla risoluzione di tale problema, perché non è impossibile non provvedere per eliminare queste inopportunità, che comunque restano in un regime in cui l'incompatibilità non era prevista per alcuno e nessun caso!

Si è detto che questo provvedimento è blindato. Sì, lo è perché, se scadrà, non vi sarà alcuna possibilità che entrino in vigore quelle garanzie (credo che le cose debbano essere dette con estrema sincerità!).

Devo dire però di avere provato ancora più disagio nel vedere blindato l'articolo 111 della Costituzione, così come è stato predisposto dal Senato. Sottolineo che si è svolto un braccio di ferro non sul contenuto, ma semplicemente sul fatto che quello doveva essere il testo e non un altro, pur con tutte le riserve che esprimerebbe chiunque leggesse quell'articolo non dal punto di vista delle maggiori garanzie, ma da quello delle minori garanzie che si vanno a prevedere con quell'articolo. Ciò si realizza incentrando sempre di più il processo sulle dichiarazioni piuttosto che sulle indagini e soprattutto ignorando che i principi del giusto processo non sono solamente quelli, che infatti, rappresentano solo una piccola parte; ve ne sono ben altri che perderemo di nuovo l'occasione di introdurre! E poi, ogni volta ci rammaricheremo di fronte alle leggi ordinarie per non aver introdotto i principi davvero fondamentali del giusto processo. Peraltro, questi ultimi

sono stati approvati all'unanimità nella Commissione bicamerale; anche se, nell'immediato, non interessano più a nessuno perché la scelta che si fa è la seguente: o quello o niente!

Credo che questi « puntigli » — non so come definirli altrimenti; in ogni caso, non voglio qualificarli — non vadano nell'interesse di nessuno, così come il fatto di ignorare che la vera garanzia è il diritto della difesa! E in questo paese non vi è un diritto della difesa garantito per tutti: ed è allora veramente singolare che si tolga la legislativa laddove questo diritto alla difesa per tutti (che avrei voluto introdurre nell'articolo 111 della Costituzione e che esiste in tutti i paesi a democrazia occidentale) dovrebbe diventare veramente effettivo. Ma anche tale questione, come si vede, non sta a cuore a nessuno.

Allora, credo che, nel bilanciamento degli interessi, per un fatto di economicità degli interessi, affinché questi possano trovare una loro soluzione pur con un piccolo sacrificio di sei mesi, noi non possiamo rinunciare all'inizio di un percorso che rende il processo veramente più giusto e soprattutto che rende il cittadino più sereno di trovarsi di fronte ad un giudice imparziale. È una piccola, piccolissima tappa, ma rinunciare a questa, oggi, vorrebbe dire probabilmente porre termine definitivamente ad un percorso così difficile per tappe e per ostacoli. Io credo che sia compito del Parlamento, al di là di tutte le differenze e di tutti i problemi personali, tutti legittimi, non porre fine a questo percorso che è già così difficoltoso. Infatti, abbiamo visto come esso proceda, più che per ostacoli, forse per singhiozzi o per singulti, e come esso dipenda purtroppo sempre dalle esigenze del momento, dagli eventi del momento e, talvolta, anche dai contratti del momento, come abbiamo già visto tante volte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappre-

sentante del Governo, se siamo costretti a questa indecorosa rincorsa contro il tempo nel tentativo di varare una normativa se non perfetta quanto meno accettabile, se a ciò siamo costretti, la responsabilità politica è solo ed esclusivamente di questo Governo e di questa maggioranza ed è una responsabilità che ha molte facce. La sola condivisibile ragione del differimento dell'efficacia della normativa sul giudice unico di primo grado in materia penale è che deve concludersi l'iter della legge che modifica, speriamo con taglio maggiormente garantista, il procedimento davanti al tribunale penale in composizione monocratica.

Questa legge, che va sotto il nome di Carotti, contiene un coacervo di disposizioni scoordinate fra loro, per la maggior parte del tutto estranee alla materia del giudice unico, tant'è che ebbi a definirla una legge Arlecchino. Tra queste disposizioni, solo la parte relativa alla procedura dinanzi al giudice monocratico aveva avuto il pieno consenso di tutte le parti politiche. Forza Italia richiese, sia in Commissione sia in Assemblea, che questa parte della legge fosse stralciata e che fosse oggetto di autonoma considerazione. Se così si fosse fatto, per il 2 giugno la normativa relativa al rito sarebbe stata approvata, sicuramente anche al Senato, e ora l'intera riforma avrebbe avuto la sua piena attuazione, ma la maggioranza si è opposta allo stralcio.

Un'altra e non minore responsabilità del Governo discende dalla imprevidenza con cui il ministro ha affrontato il differimento della data di efficacia della normativa sul giudice unico in materia penale. La revisione del rito davanti al tribunale in composizione monocratica è stata approvata dalla Camera il 10 febbraio 1999. Chiunque avrebbe potuto prevedere che, data la complessità del testo, la legge non sarebbe andata in porto entro il 2 giugno. Il Governo viceversa, nulla ha fatto. Eppure, c'era un precedente specifico che permetteva di computare la durata di un possibile itinerario legislativo per rinviare l'efficacia delle disposizioni penali sul giudice unico.

In vista della necessità di prorogare l'efficacia del decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado, il ministro Flick presentò un disegno di legge alla Camera il 3 marzo 1998, consentendo così che lo stesso avesse un regolare iter parlamentare fino alla sua definitiva approvazione intervenuta il 16 giugno 1998. Così avrebbe dovuto procedere anche questo Governo, invece di espropriare il Parlamento e, in particolare, la Camera del suo diritto ad esaminare una materia tanto delicata nel pieno della dialettica e con la necessaria ponderazione, ma altra opportunità aveva il Governo che non ha saputo o voluto utilizzare.

La legge 16 giugno 1997, che ha delegato il Governo per la istituzione del giudice unico di primo grado, prevedeva al comma 4 che lo stesso Governo potesse intervenire sulla materia entro i due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti-legge con disposizioni correttive. Perciò, il nuovo termine di efficacia delle disposizioni sul giudice unico avrebbe potuto essere determinato con le procedure previste per i decreti legislativi, in tempi brevi e con il controllo delle Commissioni parlamentari, ma forse proprio questo è ciò che si è voluto evitare. Ancora, è compito preciso del ministro di grazia e giustizia intervenire sull'organizzazione degli uffici per realizzare le condizioni di entrata in vigore delle riforme ed il loro migliore funzionamento: a questo compito il ministro è venuto meno. La relazione illustrativa del decreto-legge spiega che il differimento della data di efficacia di talune disposizioni sul giudice unico è stato imposto da questioni di ordine organizzativo, che richiedono interventi idonei a favorire l'attività degli uffici giudiziari nella prima e più delicata fase di attuazione della riforma.

Il Governo ha avuto anni per provvedere a che si realizzassero le condizioni perché la riforma fosse attivata, e non vi ha provveduto. Mi riferisco innanzitutto al non avere preordinato gli uffici del giudice per le indagini preliminari, in modo che l'entrata in funzione dell'incompatibilità

fra GIP e GUP avvenisse senza il minimo inceppo. Per altro verso, in materia di appello avverso le sentenze emesse nelle controversie di lavoro, accadrà che sull'impugnazione dovrà giudicare il medesimo organo giudiziario che ha emesso la sentenza impugnata, cioè il tribunale, in deroga al principio, intangibile per il nostro ordinamento, in virtù del quale il gravame viene conosciuto da un giudice diverso e superiore rispetto a quello che ha pronunciato in primo grado. Una tale deformazione dell'ordinamento è frutto del fatto che non sono state istituite per tempo presso le corti di appello le apposite sezioni incaricate esclusivamente della trattazione delle controversie in questione.

È cosa troppo ovvia, ma spesso maliziosamente taciuta, che il decreto-legge non interviene a disciplinare una materia bisognosa di urgente normativa, bensì ha il solo scopo di congelare per un certo tempo l'efficacia di una legge che è già in vigore. Ciò comporta taluni limiti logici: un primo limite è nel senso del contenimento più rigoroso degli effetti del decreto-legge sulla legislazione vigente, la cui efficacia viene sospesa. L'urgenza e la necessità anzitutto non possono riguardare il contenuto della legge di cui si sospende l'efficacia. Privo di legittimazione, perciò, sia formale sia sostanziale è l'articolo 3-bis inserito dal Senato, con il quale è stato modificato l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, secondo cui il giudice, che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, in nessun caso avrebbe potuto emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare.

Privo di legittimazione formale è questo articolo perché è stato introdotto surrettiziamente al Senato, benché fosse estraneo alla materia del decreto-legge. Infatti, il decreto-legge prevedeva soltanto il rinvio al 2 gennaio 2000 dell'articolo 34, comma 2-bis, senza toccarne il contenuto. L'estraneità al testo avrebbe dovuto impedire l'approvazione di un articolo aggiuntivo con cui è stata radicalmente stravolta la disciplina in materia di in-

compatibilità. Privo di legittimazione sostanziale è questo articolo perché, ricorrendo alla casistica nell'individuazione delle incompatibilità, ha creato situazioni di evidenti, gravi e ingiuste disparità. Così, per esempio, il GIP che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare non può tenere l'udienza preliminare, perché incompatibile, mentre compatibile resterebbe il GIP che ha effettuato la convalida dell'arresto, ovvero quello che ha applicato una misura di sicurezza provvisoria.

Le vicende che hanno preceduto l'approvazione dell'articolo 3-bis dimostrano come nella maggioranza vi sia chi intende l'attività del legiferare come uno strumento per aggredire gli avversari politici. È questo il tradimento più alto della funzione parlamentare. Lo ha detto garbatamente, ma nella sostanza condividendo questa denuncia, il senatore Senese, con queste parole: « Si gioca una strana commedia: in apparenza e formalmente ci occupiamo del futuro, di dettare norme generali ed astratte, che valgono a rendere più razionali i nostri ordinamenti; in realtà, invece, finiamo con il guardare al passato, magari al presente, comunque tradendo la vocazione del legislatore e riteniamo come preminente su tutto la questione del diritto transitorio. Questo francamente mi sconcerta e non è uno stato d'animo personale: credo che ciò esponga al discredito l'intero Parlamento ed in qualche modo offuschi anche la capacità e l'immagine della sua volontà riformatrice ».

Facciamo allora un passo indietro, per tornare all'origine dell'*affaire*, per individuare quali siano state le vere ragioni, l'itinerario che ha condotto ad uno dei più vergognosi voltafaccia di una forza politica in tutta la storia repubblicana.

Nulla poteva legittimare il differimento dell'efficacia della disposizione sulle incompatibilità fra GIP e GUP ed è facile dimostrarlo: le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza per differire la data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, riguardano esattamente il riparto delle attribuzioni in materia penale fra il tribunale in